



Comunicato Ufficiale  
N. 182

Del  
6 aprile 2023

## A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

### COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

#### Gare del 4-5 aprile 2023 - Semifinali andata

Cremonese-Fiorentina 0-2  
Juventus-Internazionale 1-1

## B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 76

### COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

#### Gare del 4-5 aprile 2023 - Semifinali andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### Gara Soc. JUVENTUS - Soc. INTERNAZIONALE

*Il Giudice sportivo,*

considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato "Tribuna Sud" levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione

182/612



razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu;

considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore (primo anello del settore denominato "Tribuna Sud");

ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, nn. 1 e 4, CGS;

*P.Q.M.*

delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Tribuna Sud", primo anello, privo di spettatori.

**a) SOCIETA'**

***Il Giudice sportivo,***

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali andata sostenitori delle Società **Cremonese e Fiorentina** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

**delibera,**

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato diversi fumogeni sul terreno di giuoco, alcuni dei quali, al primo del primo tempo, costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. **CREMONESE** per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di

giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato due oggetti sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

**CUADRADO BELLO Juan Guillermo** (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione); sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest'ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale); veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all'intervento di alcuni compagni di squadra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

**HANDANOVIC Samir** (Internazionale): sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all'intervento di alcuni compagni di squadra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**AIWU Emanuel** (Cremonese): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

**LUKAKU BOLINGOLI Romelu** (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**BROZOVIC Marcelo** (Internazionale)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

**AMMONIZIONE**

**PRIMA SANZIONE**

**MARTINEZ QUARTA Lucas** (Fiorentina)

**MIRETTI Fabio** (Juventus)

**c) DIRIGENTI**

**AMMENDA DI € 20.000,00**

**BACCIN Dario** (Internazionale): perché al termine della gara, benchè non inserito in distinta, faceva ingresso sul terreno di gioco nel tentativo di raggiungere il direttore di gara; bloccato grazie all'intervento di alcuni dirigenti della società Internazionale, rivolgeva al direttore di gara ripetute espressioni gravemente offensive e ingiuriose.

**d) OPERATORI SANITARI**

**ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**MAZZEI Simone** (Fiorentina): per avere, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *prof. avv. Alessandro Zamponi*

“ ” ”

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 APRILE 2023

IL PRESIDENTE  
*Lorenzo Casini*